

Deliberazione n. 281/2020/PRNO



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA
SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Alessia DI GREGORIO	Consigliere (relatore)
Tullio FERRARI	Consigliere
Paola CECCONI	Referendario

Nella Camera di consiglio del 28 dicembre 2020

VISTI gli artt. 81, 97, 100, secondo comma, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO l'art. 79, c. 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 di approvazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, e successive modificazioni, concernente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'istituzione delle Sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento dei comuni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, c. 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), che obbliga gli organi di revisione degli enti locali ad inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO l'art. 49 della l.p. 9 dicembre 2015, n. 18, secondo il quale gli enti locali e loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel d.lgs. n. 118/2011, nonché relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto e quindi a partire dall'esercizio 2016;

VISTI gli artt. 3 e 11-bis del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213, in materia di rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni e degli enti locali;

VISTO l'art. 9, c. 1 *quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;

VISTO il "Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige", approvato con l.r. 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.;

VISTA la deliberazione di questa Sezione n. 111/2017/INPR con la quale è stato confermato l'obbligo degli Enti locali della provincia di Trento di trasmissione alla banca dati BDAP, ai sensi dell'art. 227, c. 6, del Tuel e dell'art. 1, c. 6, del DM 12 maggio 2016, dei rendiconti armonizzati

già a partire dall'esercizio 2016, per consentire la funzione di controllo esterno intestata alla Corte dei conti;

VISTA la deliberazione n. 12/2019/INPR della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la quale sono state approvate le linee guida e il questionario cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli Organi di revisione economico - finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sui rendiconti dell'esercizio 2018;

VISTA la deliberazione n. 1/2020/INPR di questa Sezione di controllo della Corte dei conti con cui sono stati approvati il programma dei controlli e delle analisi per l'anno 2020;

VISTA la nota dell'Unità di missione strategica Coordinamento enti locali, politiche territoriali e della montagna della Provincia autonoma di Trento prot. n. P324/2020/29-2020-14/GG del 28 agosto 2020 (prot. Corte dei conti n. 1726 di pari data), con la quale sono stati comunicati gli esiti delle verifiche effettuate dalla Provincia, riferiti all'esercizio 2018, in merito al rispetto da parte dei Comuni del pareggio di bilancio e del contenimento della spesa corrente. L'Ente vigilante ha confermato che tutti i Comuni hanno conseguito l'obiettivo del pareggio di bilancio come disciplinato dalle leggi n. 243/2012 e n. 232/2016; ha altresì riferito di aver verificato per i Comuni di Predaia, San Lorenzo Dorsino e Valdaone, enti costituiti il 1° gennaio 2015 a seguito dei processi di fusione, il raggiungimento degli obiettivi di risparmio sul rendiconto 2018 previsti dalla delibera della Giunta provinciale n. 1228/2016 - Allegato n. 2;

CONSIDERATO che il Comune di Cagnò, avendo una popolazione inferiore ai 5 mila abitanti, si è avvalso della facoltà di non adottare la contabilità economico-patrimoniale per l'anno 2018, ai sensi dell'art. 232, c. 2, del TUEL, e di non predisporre il bilancio consolidato in virtù di quanto stabilito dall'art. 233-*bis*, c. 3, del TUEL;

VISTA la deliberazione di questa Sezione n. 118/2020/INPR del 28 luglio 2020 con la quale sono state definite le modalità e le procedure di controllo dei rendiconti dei Comuni della provincia di Trento per l'esercizio finanziario 2018;

RILEVATO che dall'esame delle risultanze di rendiconto per l'esercizio 2018 desunti dalla banca dati BDAP per il Comune di Cagnò le anomalie degli indicatori gestionali hanno superato la soglia di rilevanza definita con la deliberazione di questa Sezione n. 118/2020/INPR del 28 luglio 2020 e, pertanto, l'Ente è stato sottoposto ad un controllo di tipo più analitico mediante un'articolata istruttoria e specifico contraddittorio sulla base della verifica della documentazione a supporto del rendiconto 2018;

ESAMINATO il questionario sul rendiconto 2018 trasmesso a questa Sezione di controllo il 26 settembre 2019 dall'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Cagnò tramite inserimento nel Sistema informativo "Contabilità territoriale" (ConTe) della Corte dei conti;

ESAMINATA la relazione dell'Organo di revisione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2018 inviata a questa Sezione di controllo dall'Organo di revisione economico-finanziaria del medesimo Comune;

RILEVATO che il Comune di Cagnò ha approvato il rendiconto 2018 in data 11 giugno 2019 ed ha inviato i dati alla BDAP in data 8 luglio 2019, in ritardo rispetto ai termini di legge fissati, rispettivamente, al 30 aprile 2019 e al 30 maggio 2019;

VISTE le note prot. n. 2147 del 13 ottobre 2020 e prot. n. 2714 del 25 novembre 2020 con cui il Magistrato istruttore ha comunicato all'Ente e all'Organo di revisione le principali criticità emerse in fase istruttoria;

VISTA la nota prot. n. 2334 del 20 ottobre 2020 con la quale il Magistrato istruttore ha concesso una proroga per l'invio del riscontro istruttorio a seguito di formale richiesta trasmessa dall'Ente con nota prot. n. 2333 di pari data;

ESAMINATE la nota di chiarimenti trasmessa dal Sindaco e dal vice Segretario comunale del Comune di Novella (istituito a far data dal 1° gennaio 2020 a seguito della fusione tra i Comuni di Brez, Cagnò, Cloz, Revò e Romallo), prot. Corte dei conti n. 2448 del 2 novembre 2020 con gli allegati acquisiti al prot. Corte dei conti n. 2689 del 23 novembre 2020, la nota di risposta al supplemento istruttorio prot. n. 2830 del 3 dicembre 2020 e la nota di rettifica ed integrativa prot. Corte n. 3014 di data 21 dicembre 2020, in cui viene confermato, tra l'altro che, nel periodo di inadempienza agli obblighi sopra richiamati, ai sensi dell'art. 13, c. 1 quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Ente non ha proceduto ad assunzioni di personale

CONSIDERATO altresì che l'Organo di revisione ha dichiarato nella relazione-questionario sul rendiconto 2018 del Comune di Cagnò che non vi sono gravi irregolarità per le quali la Sezione deve adottare apposita pronuncia;

RITENUTO di non procedere ad ulteriore attività istruttoria;

VISTO il d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella l. 24 aprile 2020, n. 27 e s.m., concernente: *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi"* ed in particolare l'art. 85, c. 8-bis, secondo il quale *"Le udienze, le adunanze e le camere di consiglio possono essere svolte mediante collegamento da remoto, anche in deroga*

alle vigenti disposizioni di legge, secondo le modalità tecniche definite ai sensi dell'articolo 6 del codice di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174", disposizione da ultimo confermata dall'art. 26 del d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020;

RITENUTO pertanto opportuno svolgere l'odierna Camera di consiglio in modalità telematica attraverso il collegamento simultaneo di tutti i partecipanti in videoconferenza (pc con programma Microsoft Teams), con la possibilità di intervento, di visione e scambio degli atti, tutti liberamente disponibili in formato digitale, al fine di assicurare le misure di contrasto alla diffusione del COVID-19;

DATO ATTO che tutti i componenti del Collegio hanno assicurato l'esclusiva loro presenza nella stanza dalla quale viene effettuato il collegamento e la natura riservata della riunione;

VISTA l'ordinanza n. 31/2020 di data 28 dicembre 2020 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di consiglio con svolgimento mediante collegamento da remoto;

UDITO il magistrato relatore, Alessia DI GREGORIO, designato con ordinanza del Presidente n. 18/2020 del 29 luglio 2020, ed esaminata la documentazione agli atti;

considerato in fatto e in diritto

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, l'Organo di revisione del Comune di Cagnò ha compilato il questionario consuntivo 2018 inerente al rendiconto 2018.

Dall'esame dei dati di consuntivo 2018 dell'Ente si rilevano le seguenti risultanze finali:

- Risultato di amministrazione (A)	118.155,97
- Risultato di amministrazione disponibile (E)	40.960,04
- Fondo finale di cassa	103.366,57
- Anticipazioni di cassa	0,00
- Capacità di riscossione	45,26%
- Residui attivi finali	1.039.162,92
- Fondo crediti di dubbia esigibilità	8.000,00
- Residui passivi finali	891.535,38
- Equilibrio di parte corrente	11.473,97
- Equilibrio complessivo	30.537,73

- Incidenza dell'indebitamento sulle entrate correnti 39,95%

A seguito delle attività di verifica, il Magistrato istruttore ha instaurato con l'Ente regolare contraddittorio, comunicando al Sindaco e all'Organo di revisione gli esiti dell'istruttoria con invito a presentare osservazioni o controdeduzioni.

In particolare, dall'esame istruttorio della documentazione di consuntivo 2018 sono emerse le seguenti criticità e aspetti da approfondire:

- ritardo nell'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio 2018 e ritardata trasmissione alla BDAP;
- richiesta di chiarimenti in relazione ad alcune risposte fornite nel questionario, in particolare sulla non conformità della reimputazione, secondo il criterio dell'esigibilità, degli impegni coperti dal FPV all'evoluzione dei cronoprogrammi di spesa;
- mancata costituzione della cassa vincolata (richiesta informazioni);
- mancato rispetto dei termini di pagamento;
- non corretta attuazione degli adempimenti per l'aggiornamento della PCC di cui al d.l. 35/2013;
- mancata distinzione dei contributi in conto capitale fra non ricorrenti e continuativi;
- disallineamento fra i dati relativi alle entrate e spese non ripetitive indicati nella relazione dell'Organo di revisione e in BDAP;
- bassa capacità di riscossione totale, di quella delle entrate del titolo III in conto competenza e di quelle per IMU/TASI in conto residui;
- conferma dell'assenza di residui antecedenti il 2014;
- chiarimenti sull'eliminazione di residui attivi;
- mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione di tutti gli allegati al rendiconto previsti dall'art. 11, c. 4, del d.l.gs. n. 118/2011;
- richiesto l'invio della certificazione della verifica del rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio con indicazione delle ragioni che hanno eventualmente determinato differenze rispetto al prospetto di monitoraggio già trasmesso;
- chiarimenti sull'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per spese correnti;
- richiesta di chiarimenti in relazione all'effettivo ammontare dell'indebitamento;

- richiesta di trasmissione dell'elenco delle spese di rappresentanza sostenute nel 2018 e di pubblicazione del prospetto sul sito dell'Ente
- richiesta delle motivazioni e dei presupposti per il sostenimento delle spese di rappresentanza.

Il Sindaco e il vice Segretario comunale hanno trasmesso le loro osservazioni e controdeduzioni, allegando documenti. Hanno, inoltre, riferito in merito alle misure consequenziali assunte dall'Ente a parziale superamento delle criticità segnalate con la delibera di questa Sezione n. 74/2020/PRSE.

In esito all'attività di controllo, la Sezione ritiene di non procedere con un ulteriore supplemento istruttorio, non essendo emerse, allo stato degli atti, gravi irregolarità.

In ogni caso, in ossequio alla natura dinamica del controllo espletato in tale sede, che impone, al fine di far emergere la concreta situazione economico-finanziaria dell'ente, una visione prospettica degli atti del ciclo di bilancio nei vari esercizi, e in funzione dell'adozione "*di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio*" (Corte Cost. 60/2013), la Sezione può segnalare agli Enti anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, criticità o difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di eventuali future situazioni di deficiarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun ente.

Pertanto, il Collegio ritiene necessario formulare i rilievi indicati nel dispositivo anche per una eventuale successiva attività di monitoraggio, fermo restando che l'assenza di uno specifico rilievo su elementi non esaminati non costituisce di per sé valutazione positiva.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Trentino-Alto Adige – sede di Trento:

- 1) accerta che dall'esame dei dati di rendiconto 2018 del Comune di Cagnò non emergono allo stato degli atti gravi irregolarità;
- 2) rileva che dalla documentazione agli atti, acquisita in sede di verifica del rendiconto di gestione 2018, l'Ente ha rispettato il saldo di finanza pubblica;
- 3) conclude, allo stato degli atti, il procedimento di controllo del rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2018 del Comune di Cagnò, invitando al contempo l'Amministrazione nella propria attività gestionale:

- ad assicurare la tempestiva approvazione del rendiconto di gestione e il tempestivo inserimento delle relative risultanze nella banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), di cui all'art. 13 della l. n. 196/2009;
- a provvedere conformemente al punto 9.8, All. 4/2, del d.lgs. n. 118/2011, alla predisposizione e approvazione dei cronoprogrammi di spesa previsti dal Piano triennale delle opere pubbliche, quale presupposto per un'adeguata contabilizzazione del FVP grazie a una reimputazione degli impegni secondo il criterio dell'esigibilità sulla base del principio della competenza potenziata, anche per gli investimenti di minore entità;
- ad attivare ogni necessaria iniziativa per assicurare il pagamento delle transazioni commerciali nei termini normativamente fissati, considerato il mancato superamento nell'anno 2019 della criticità relativa all'indice di tempestività rilevato per l'anno 2018 (pari a 56,82 giorni);
- ad assicurare il puntuale adempimento delle procedure di cui all'art. 7-bis, commi 4 e 5 del d.l. n. 35/2013;
- a classificare correttamente le entrate e le spese non ricorrenti;
- a migliorare le percentuali di riscossione delle entrate, con riferimento particolare al titolo III;
- a garantire il puntuale assolvimento degli obblighi di pubblicazione delle informazioni riportate nei *considerata* della presente deliberazione;
- ad osservare gli obblighi di pubblicazione e trasmissione tramite Con.Te. alla Sezione di controllo della Corte dei conti del prospetto delle spese di rappresentanza ai sensi dell'art. 16, c. 26, del d.l. n. 138/2011, provvedendo, in luogo di un'indicazione cumulativa delle spese di rappresentanza dell'anno, a una descrizione specifica con indicazione per singola spesa dell'oggetto, dell'importo e dell'occasione cui si riferisce, secondo lo schema del prospetto delle spese di cui al decreto del Ministro dell'Interno del 23 gennaio 2012, pubblicato in GU Serie Generale n.28 del 03-02-2012.

Resta fermo che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di verifica, non attiene alla regolarità dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

Rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa a cura del Dirigente della segreteria, al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco nonché all'Organo di revisione del Comune di Novella.

Così deciso nella Camera di consiglio del giorno 28 dicembre 2020.

Il Magistrato relatore

F.to digitalmente Alessia DI GREGORIO

Il Presidente

F.to digitalmente Anna Maria Rita LENTINI

Depositata in segreteria

Il Dirigente

F.to digitalmente Anna Maria GUIDI